

Imposta di Bollo  
esente ai sensi  
dell'art. 18  
comma 10 del  
D.Lgs  
36/202336/2023

N. REPERTORIO

**CONTRATTO DI SCRITTURA PRIVATA TRA LA CITTA' DI TORINO E CANILE  
"OASI PER UN AMICO" DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC**

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023, PER IL SERVIZIO DI PENSIONE E PROMOZIONE DELLE ADOZIONI PER I CANI DEL CANILE MUNICIPALE DI TORINO CON DECORRENZA DAL 1/1/2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.087,80 IVA AL 22% COMPRESA - SMART CIG Z7A3D94DE1 .

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in un unico originale, su supporto informatico e sottoscritta in modalità elettronica,

tra

La Città di Torino, codice fiscale e partita I.V.A. 00514490010, con sede legale in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1 (in seguito denominata "stazione appaltante"), qui rappresentata da **Gaetano Noè**, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto, non in proprio, ma con i poteri per quanto infra in forza del provvedimento del Sindaco protocollo numero 13541 in data 01/09/2020, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo in data 18 agosto 2000 numero 267 e a norma dell'art. 28, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (mecc. n. 2018 06449/005). Il predetto legale rappresentante della Città sottoscrive il presente atto, altresì, in esecuzione dell'Atto Dirigenziale DD 2169/2022 del 13/05/2022 esecutivo in pari data.

e

Il Canile "**Oasi per un Amico**", con sede legale in Via Moglia, 115 – 10036 Settimo Torinese (TO - Codice fiscale, Partita IVA 12862920019 , qui rappresentata da **Perazzolo Roberto**, nato a Settimo Torinese il 01/10/1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra descritto ente (in seguito denominato "appaltatore") che sottoscrive il presente atto non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante.

Premesso che

In esecuzione dell'Atto Dirigenziale DD 8418/2023 del 27/12/2023 esecutivo in pari data, veniva indetto e affidato un Servizio di Pensione e promozione delle adozioni degli animali ospiti del Canile Rifugio Municipale di Torino e che il servizio oggetto del presente contratto è finanziato mediante mezzi di bilancio;

Tutto ciò premesso, riconosciuto e preso atto, si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO**

La Città di Torino, come sopra rappresentata, affida al Canile "Oasi per un Amico" di Perazzolo Roberto & C. SNC il Servizio di Pensione e promozione delle adozioni degli animali ospiti del Canile Rifugio Municipale di Torino per l'anno 2024.

L'appaltatore si impegna all'esecuzione alle condizioni previste dal presente contratto.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, clausole, condizioni, obblighi, oneri e modalità previste dal presente contratto che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e le cui condizioni accetta e approva ai sensi anche dell'art. 1341 c.c., alle condizioni presentate con l'offerta economica ns. Prot. n. 10428 del 21/11/2022 trattenuta agli atti del proponente Servizio.

Il contratto decorre dal 01/01/2024 e durerà fino al completo esaurimento dell'importo contrattuale indicato in oggetto.

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare l'applicazione degli istituti di cui all'art. 76, comma 6 e dell'art. 120 comma 9 e 11 del D.Lgs 36/2023

## ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'affidamento oggetto del presente contratto ammonta ad Euro 6.087,80 IVA al 22% inclusa

## ART. 3 – OGGETTO SPECIFICO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di pensione e promozione delle adozioni per gli animali del Canile Municipale della Città di Torino.

Si riportano di seguito le specifiche relative all'espletamento del servizio richiesto:

- 1) Alimentazione comune e specifica qualora qualche cane dovesse necessitarne;
- 2) Pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i box.
- 3) Assistenza zoiatrica di base, comprendente eventuali vaccinazioni, profilassi filaria, pulci e zecche.

Qualora il cane necessiti di cure o esami clinici, radiologici ecc. ci si avvarrà dell'intervento di un veterinario libero professionista e le spese di tali prestazioni saranno conteggiate separatamente secondo tariffario veterinario.

- 4) Viene garantita la sgambatura quotidiana dei cani tramite passeggiate individuali o apposite aree di sgambamento.
- 5) Tramite i volontari dell'associazione Apas Onlus presente in struttura, viene garantito un costante contatto uomo/animale, con un percorso volto a migliorare l'adottabilità del cane stesso.
- 6) L'associazione Apas Onlus inoltre promuoverà tramite i propri canali le adozioni degli ospiti presenti.
- 7) Gli spostamenti dei cani tra le strutture sono a carico della Stazione Appaltante.

## ART. 5 – LIQUIDAZIONI

E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del presente contratto.

I pagamenti in favore dell'affidatario verranno effettuati dalla Città tramite la Civica Tesoreria, qualora non vi siano contestazioni o pendenze, secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti pubblici. **La fattura** considerata la specificità del servizio oggetto dell'affidamento, sarà liquidata in un'unica soluzione e dovrà pervenire tramite il "Portale Territoriale della Fatturazione Elettronica" e dovrà essere corredata da una **tabella** in cui sarà riportato l'elenco dei cani ospiti presso il Vostro Rifugio e relativo numero di giorni di permanenza all'interno durante il periodo di fatturazione. La fattura sarà liquidata, ai sensi dell'art. 1 comma 4 D. Lgs. 192/2012 nel termine **di 30 (trenta) giorni** dalla data di ricevimento da parte della Città e previa l'acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità

contributiva)

#### ART. 6 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, l'appaltatore per sé e i suoi aventi causa si impegna a rispettare le disposizioni previste all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine il codice identificativo di gara (C.I.G.) da riportarsi in ogni transazione conseguente al presente atto è il seguente: cod. C.I.G. n. Z7A3D94DE1

#### ART. 7 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti danno atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore assume anche l'incarico di responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679 e del relativo Contratto di Nomina. Le parti concordano, altresì, che l'inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi indicati nel Contratto di Nomina, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 15.2 del medesimo contratto, nonché in caso di violazioni gravi, il diritto della Città di risolvere anche il presente contratto.

Il Contratto di Nomina di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali e il Contratto di scrittura privata con oggetto "*Servizio di pensione e promozione delle adozioni delle adozioni per i cani del canile municipale di Torino*" riportano il medesimo numero di Protocollo.

#### ART. 8 - OSSERVANZA DEL PATTO DI INTEGRITÀ DELLA CITTÀ

L'appaltatore dichiara di rispettare il Patto di integrità delle imprese, già sottoscritto (prot 1142/2024) e di impegnarsi a far rispettare il medesimo ai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del patto d'integrità

L'inosservanza delle suddette disposizioni da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa, che svolgano la loro attività nelle strutture comunali, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

#### ART. 9 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA CITTÀ

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare le norme del *Codice di comportamento della Città* approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 dicembre 2013 n. mecc. 2013 07699/004, (<http://bandi.comune.torino.it/informazioni/codice-comportamento>), fatte salve le modifiche introdotte dal D.Lgs. 36/2023"

#### ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave negligenza o contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali da parte dell'affidatario, è facoltà dell'Amministrazione dichiarare risolto il contratto, previa diffida ad adempiere, entro congruo termine e fatto salvo l'obbligo dell'affidatario di risarcire ogni conseguente spesa o danno ai sensi dell' art. 190, del D lgs. 36/2023.

## ARTICOLO 11

Tutte le spese contrattuali e gli eventuali oneri, relativi, accessori e conseguenti, sono posti a carico dell'affidatario. Per quanto non previsto dal presente contratto e dagli atti e dai documenti dallo stesso richiamati, si fa espresso rinvio al Codice Civile, al D.Lgs. 36/2023, alle Leggi e ai Regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. Il presente contratto è esente l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs 36/2023 a l'allegato I.4.

## ARTICOLO 12

Le parti s'impegnano a rispettare reciprocamente, ognuna per quanto di competenza, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali e segnatamente dal D.Lgs. N. 196/2003 e s.m.i., e dal Regolamento U.E. RPDG N. 679/2016.

Il presente atto è completa e precisa espressione della volontà delle parti, le quali lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono come appresso, attestando di conoscerne il contenuto e di possedere copia dei documenti relativi **all'affidamento diretto**.

### ART. 11-MODIFICHE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi degli istituti di cui all'art. 76, comma 6 e dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs 36/2023

### ART. 12 – CLAUSOLE RISOLUTIVE

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

Ai sensi dell'articolo 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011 il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva per il caso in cui, successivamente alla stipula del presente atto, siano accertati elementi di cui agli articoli 67 e 84 comma 4 del medesimo D.Lgs 159/2011.

### ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a carico, senza eccezione alcuna, dell'appaltatore. Agli effetti fiscali le parti danno atto che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi, nella fattispecie, di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs 36/2023.

### ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro di Torino.

### ART. 15- DUVRI

Non è previsto il DUVRI in quanto l'attività inerente il servizio verrà svolta presso la sede della

ditta aggiudicataria e non si riscontrano interferenze nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.

Letto, approvato e sottoscritto, in modalità elettronica, in segno di integrale accettazione, senza riserve come appresso.

L' Aggiudicatario

---

Per la Città di Torino  
*Il Direttore del Dipartimento Ambiente  
e Transizione ecologica*  
*Dott. Gaetano NOE'*  
(Firmato digitalmente art. 21 D. Lgs 82/2005)

Partenza: AOO 074, N. Prot. 00002186 del 29/02/2024

1.v, 60.v, SCSP-074/074.std, 074.arm, 10.vstd, AO074\_N.REP.4.nd